



# COMUNE DI GERMAGNO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

ORDINANZA n° 2/2018 DEL 26.04.2018

IL SINDACO / RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**OGGETTO: ISTITUZIONE SPAZIO DI SOSTA GENERICO A FAVORE DI TITOLARI CONTRASSEGNO DI PARCHEGGIO PER DISABILI.**

## IL SINDACO

Rilevata la necessità di adottare provvedimenti di viabilità, istituendo un apposito stallo di sosta generico per titolare contrassegno parcheggio disabili al bordo della Via Agostino Cane;

Dato atto della fattibilità dello stesso in analisi alla realtà oggettiva del luogo;

Visti gli artt. 5/comma 3, 6, 7, 39, 40, 158 e 188 del vigente Codice della Strada approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;

Visti gli articoli 96,120,149 e 381 del Regolamento di attuazione del citato Codice, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

Visto gli Art. 50 e 54 del D.Lgs 267/2000 del 18.08.2000

## ORDINA

che dal giorno 02/05/2018, con efficacia dall'apposizione della relativa segnaletica, nella sotto elencata via siano adottati i seguenti provvedimenti di viabilità:

### VIA AGOSTINO CANE

Istituzione di n.1 (uno) stallo di sosta generico per titolare contrassegno parcheggio disabili di cui agli artt.188 del Nuovo Codice della Strada e art.381 del relativo Regolamento di esecuzione.

### SOSTA RISERVATA A PARTICOLARE CATEGORIE DI UTENTI,

La regolarità della sosta del veicolo è subordinata all'esposizione, in modo ben visibile dall'esterno, del sopra citato contrassegno;

In caso venisse ritenuto necessario od opportuno, ai fini della tutela della sicurezza e/o della fluidità della circolazione, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada potranno disporre diversi comportamenti agli utenti della strada e diverse regolazioni dei flussi veicolari rispetto a quanto sopra indicato, apponendo, se del caso, idonea segnaletica temporanea.

## DA MANDATO

A chiunque spetti di far osservare il presente provvedimento.

Le amministrazioni competenti non rimangono responsabili per eventuali danni a persone e cose che possono derivare dal presente provvedimento e della mancata osservanza delle prescrizioni in esso contenute.

La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti disposti con il presente provvedimento sarà punita ai sensi del Codice della Strada.

A norma dell'Art. 3 comma 4 della Legge 07/08/1990 n° 241/1990 e ss.mm.ii., si avverte che avverso la presente ordinanza in applicazione del D.Lgs. 2 luglio 2010 n.104, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al TAR del Piemonte.

In relazione al disposto dell'art. 37 comma 3 del decreto legislativo n° 285/1992 sempre nel termine di sessanta giorni potrà essere proposto ricorso da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento emanato con D.P.R. N° 495/92.

L'Amministrazione Comunale non rimane responsabile per eventuali danni a persone e cose che possano derivare dal presente provvedimento e dalla mancata osservanza delle prescrizioni in esso contenute.

Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Germagno.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge. Il Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90 è il Sindaco Sebastiano Pizzi.

Dalla Residenza Municipale, lì 26.04.2018

**IL SINDACO**  
**Sebastiano Pizzi**

**Originale firmato agli atti**